VERBALE DI ACCORDO EX ART.4 LEGGE N. 300/1970

Il giorno 21 novembre 2017 in Bergamo

tra

Unione di Banche Italiane s.p.a., anche nella sua qualità di Capogruppo, in nome e per conto delle altre Società appartenenti al Gruppo UBI alla data del 30 aprile 2017

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- SINFUB
- UGL Credito
- UIL.CA
- UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che

- gli impianti e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori sono stati nel tempo oggetto di vari Accordi sindacali presso le Aziende del Gruppo, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;
- l'intervenuta modifica dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, disposta dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto novità di rilievo in tema di "impianti audiovisivi" e "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", nonché di "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" e "strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze";
- con il citato D.Lgs. n. 151/2015 è stata inoltre ridefinita la modalità di coinvolgimento sindacale, introducendo la possibilità di sottoscrivere Accordi a livello di singola Azienda o di Gruppo e ampliando in tal modo il perimetro di applicazione e di validità delle intese anche alle Unità produttive prive di R.S.A.;
- il percorso fino ad oggi condiviso con le OO.SS. ha permesso di perseguire gli obiettivi di tutela del personale e del patrimonio aziendale;
- alla luce delle modifiche normative e dei cambiamenti che hanno riguardato l'assetto organizzativo del Gruppo, le Parti ritengono opportuno disciplinare la materia in questione - in modo il più possibile completo e organico - mediante il presente Accordo, valido per tutte le Società del Gruppo.

Quanto sopra premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue.

UNISIN

F.A.B.I.

FIRST - CISL

FISAC - CGIL

Art. 1
Principi generali

1. Il Gruppo UBI dichiara di non perseguire alcuna specifica finalità diretta e indiretta di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori derivante dall'utilizzo dei sistemi di cui al presente Accordo.
2. In relazione alle fattispecie regolate con il presente Accordo, il Gruppo non adotterà nei confronti dei lavoratori interessati provvedimenti disciplinari, salvo i casi di dolo e di colpa grave. Quest'ultima dovrà essere contraddistinta da un comportamento reiterato e tale da escludere la casualità dell'evento.
3. Nell'adozione e nell'utilizzo degli impianti/strumenti il Gruppo terrà, per quanto ovvio, conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro (ivi comprese le attribuzioni e i compiti assegnati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove presenti, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali), nonché a quelle relative alla Privacy.

Sezione 1
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 2
Finalità

1. Le Parti si danno atto e confermano che l'installazione e l'attivazione di impianti di videosorveglianza (e videoregistrazione) in tutti i locali aziendali perseguono esclusivamente esigenze di sicurezza del lavoro, di tutela dei lavoratori e del patrimonio aziendale.
2. In tale ambito, l'utilizzo di apparecchiature per la videosorveglianza ha il particolare scopo di garantire la sicurezza all'interno dei locali delle Aziende del Gruppo ed è considerato utile deterrente nei confronti di eventi criminosi, tenuto anche conto degli obblighi previsti dai "protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca" in essere con le competenti autorità - a cui UBI Banca ha aderito per tutto il territorio nazionale in cui sono presenti realtà del Gruppo - finalizzati a proteggere le dipendenze bancarie e consentire l'operatività in condizioni di sicurezza a tutela dei Dipendenti e della clientela.

FISAC - CGIL

Art. 3
Oggetto della videosorveglianza

1. Il Gruppo dichiara che, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, impianti di videosorveglianza sono attivati sia presso le Filiali del Gruppo sia presso gli stabili ove hanno sede altre unità organizzative delle Aziende del Gruppo (ad esempio: sedi direzionali, sedi distaccate di uffici).
2. In particolare, per quanto riguarda le Filiali, il Gruppo dichiara altresì che la videosorveglianza viene effettuata mediante un unico tipo tecnico di impianto - comune a tutte le Filiali - e può essere effettuata con modalità che consentono:
   a. unicamente la videoregistrazione;
   b. anche la visione da remoto e in tempo reale.
3. Nell'ipotesi "b" del precedente comma la videosorveglianza da remoto e in tempo reale è gestita da società esterna appositamente incaricata.
4. Le aree oggetto di videosorveglianza sono individuate come segue:
   - ✓ perimetro dei locali di pertinenza dell'Unità operativa (filiale o sede direzionale o sedi di uffici);
   - ✓ area di ingresso principale e aree di accesso secondario ai locali;

UNISIN

F.A.B.I.

FIRST - CISL

- ✓ aree critiche o aree ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli asset da proteggere (sportelli/casse, aree di accesso ai mezzi forti, caveau, aree self banking, locali server/apparati di telecomunicazioni, locali macchine, o altri ambienti potenzialmente a rischio di intrusioni anche ai fini di sabotaggio);
- ✓ corridoi e aree di transito della clientela o di altre persone autorizzate al passaggio e spazi per l'attesa.

5. La videosorveglianza interessa unicamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati al personale e di ogni altro spazio non citato e le relative apparecchiature hanno inquadratura non modificabile da remoto.
6. UBI si impegna a comunicare contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo (convenzionalmente domiciliate presso i rispettivi Coordinatori della Delegazione di Gruppo):
   - ✓ la descrizione degli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione di cui alla presente sezione, mediante apposita scheda tecnica;
   - ✓ l'elenco delle Unità produttive in cui tali impianti sono installati con la precisazione del tipo di impianto (videoregistrazione e/o videosorveglianza);
   - ✓ l'identificazione della Società esterna di cui al comma 3 (per eventuali future variazioni, UBI Banca procederà con analoga segnalazione entro 30 giorni dalla variazione).
7. Inoltre, in considerazione dei cambiamenti che hanno riguardato l'assetto organizzativo del Gruppo le OO.SS. potranno effettuare un sopralluogo volto a verificare l'esatta ubicazione delle videocamere, nonché - per i casi di cui al comma 2 - l'angolazione dell'inquadratura e della registrazione, in particolare presso le Unità operative che non fossero state oggetto di precedente verifica; tale sopralluogo andrà richiesto entro 30 giorni dalla consegna dell'elenco di cui al comma precedente.
8. Ove dalla verifica tecnica delle OO.SS. di cui al comma precedente emergessero difformità rispetto ai contenuti della presente Sezione, tali evidenze dovranno essere rappresentate alle competenti funzioni aziendali entro 5 giorni lavorativi dal sopralluogo al fine di attivare un confronto che dovrà aver luogo entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, fatte salve le eccezioni in cui motivate esigenze oggettive richiedano un termine maggiore.
9. A fronte delle suddette evidenze, qualora le osservazioni pervenute nei termini risultino tecnicamente fondate, il Gruppo provvederà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni lavorativi agli adeguamenti conseguenti (logistici/tecnici/planimetrici, ecc.).

Art. 4
Conservazione delle immagini

1. I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all'attività bancaria (attualmente: 7 giorni di calendario), nonché alle indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante della Privacy tempo per tempo adottati.
2. Le immagini vengono memorizzate su appositi supporti informatici e cancellate automaticamente alla scadenza.

FISAC - CGIL

Art. 5
Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate

1. La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte del personale di UBISS appositamente incaricato tramite formale lettera di incarico e avviene nell'ambito delle necessità collegate all'attività delle Forze dell'Ordine e alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, nonché da parte delle competenti strutture di

UNISIN

F.A.B.I.

FIRST - CISL

Auditing per esigenze connesse all'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali di controllo previste da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale.

2. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.
3. In caso di necessità di visualizzazione riveniente da un evento criminoso, considerata (di norma) l'urgenza della richiesta, il settore di UBISS competente in materia informa con immediatezza UBI - Risorse Umane e procede, sempre nel rispetto delle condizioni sopra riportate, all'accesso alle immagini relative alle Unità operative interessate.
4. Sempre nell'ipotesi di cui al comma precedente, le immagini registrate possono essere visionate - entro 3 giorni di calendario dalla comunicazione alle OO.SS del verificarsi dell'evento criminoso - anche da un Dirigente sindacale aziendale individuato nell'ambito di una sigla sindacale firmataria del presente Accordo (a sua volta individuata a rotazione rispetto agli eventi criminosi, seguendo l'ordine alfabetico), che sarà formalmente incaricato alla visualizzazione delle immagini registrate, o, in caso di richiesta, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale alla quale ogni lavoratore interessato risulti iscritto o alla quale conferisca eventualmente mandato (che, in tal caso, sostituisce il Dirigente individuato come sopra descritto).
5. Eventuali variazioni nell'individuazione degli incaricati delle OO.SS. nei termini previsti dal comma precedente devono essere segnalate con lettera scritta a UBI che ne informa il settore di UBISS competente in materia.
6. Nel caso in cui dalla visualizzazione delle immagini emergano profili di particolare gravità riconducibili all'attività di un dipendente, la struttura aziendale che ne viene a conoscenza informa con immediatezza UBI - Risorse Umane per le più opportune valutazioni. Nel caso in cui ne emergesse una rilevanza anche ai fini disciplinari, il cui perimetro è definito al precedente art. 1, comma 2 del presente Accordo, UBI – Risorse Umane ne darà avviso al Dipendente interessato affinché quest'ultimo possa richiedere la visualizzazione delle immagini, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale alla quale il lavoratore interessato risulti iscritto o alla quale conferisca eventualmente mandato.

FISAC - CGIL

Art. 6

Nuovi impianti e interventi sugli impianti esistenti

1. In caso di installazione di apparecchiature per la videosorveglianza in ulteriori Unità produttive nelle quali se ne ravvisi l'opportunità/necessità, il Gruppo si impegna a dare adeguata e preventiva informazione alle sigle sindacali firmatarie del presente Accordo, permettendo - su richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione - la consultazione della relativa documentazione comprensiva delle planimetrie dei locali e delle informazioni relative alle videocamere delle singole Unità organizzative interessate, nonché il sopralluogo delle competenti RSA, (che avverranno di norma preventivamente alla attivazione delle nuove apparecchiature), previo congruo preavviso. Sono, per quanto ovvio, fatte salve le ulteriori prerogative previste dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Anche la sostituzione delle apparecchiature e/o altre tipologie di intervento sugli impianti già esistenti saranno oggetto di analoga e preventiva informativa e verifica già indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Ove dalla verifica tecnica delle OO.SS. emergessero difformità, tali evidenze dovranno essere rappresentate alle competenti funzioni aziendali entro 5 giorni lavorativi dal sopralluogo al fine di attivare un confronto, fatte salve le eccezioni in cui motivate esigenze oggettive richiedano un termine maggiore.

UNISIN

UGL

F.A.B.I.

FIRST - CISL

4. A fronte delle suddette evidenze, qualora le osservazioni pervenute nei termini risultino tecnicamente fondate, il Gruppo provvederà agli adeguamenti conseguenti (logistici/tecnici/planimetrici, ecc.) prima dell'attivazione del nuovo impianto.

Art. 7
Impianti per le videoconferenze

1. Le Parti convengono che non rientrano nell'ambito della presente Sezione gli impianti/strumenti per le riunioni in videoconferenza: tali riunioni hanno come unica finalità quella di consentire momenti di confronto riducendo la mobilità territoriale all'interno del Gruppo e non attengono alle esigenze di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale di cui all'Art. 1.
2. Possono assistere o ascoltare le riunioni in videoconferenza soltanto i partecipanti ammessi alle suddette riunioni.
3. La registrazione e la conservazione delle immagini e/o dei colloqui delle videoconferenze sono vietate.

Sezione 2
REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Art. 8
Finalità

1. Nella consapevolezza che l'accesso ai servizi bancari tramite canali telefonici è un fenomeno ormai consolidato e nell'intento di pervenire a maggiori certezze operative e di fronteggiare, con immediatezza e oggettività, possibili contestazioni e/o reclami da parte della clientela, le Parti convengono - a tutela sia dei lavoratori che del Gruppo - sulla opportunità di ridefinire l'attività di registrazione degli ordini telefonici.
2. Le norme del presente Accordo rispondono anche all'esigenza di regolamentare l'obbligo per gli intermediari finanziari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori (introdotto fin dall'1/7/98 dalla Consob).

FISAC - CGIL

Art. 9
Modalità di registrazione

1. La registrazione delle conversazioni telefoniche presso il Gruppo UBI Banca avviene - mediante le più opportune tecnologie - con le seguenti modalità:
   a. registrazione continua - riguarda tutte le chiamate (in e out) delle unità organizzative dell'Area Finanza preposte a perfezionare telefonicamente con sistematicità e prevalenza transazioni di borsa e/o finanziarie e/o in cambi e quelle in-bound verso la struttura di "UBI On-line" appositamente identificate in quanto utilizzate per operazioni dispositive (es. bonifici, ordini di borsa, ecc.) attraverso uno specifico percorso della chiamata; la medesima modalità riguarda anche la struttura di Contact Center di IW Bank e dell'Area Investimenti di UBI Pramerica; le telefonate della specie vengono registrate in automatico dal sistema e nell'ambito di tale modalità l'operatore non può interrompere il processo;
   b. registrazione attivabile dall'operatore - riguarda tutte le chiamate relative alle Filiali (derivanti dall'obbligo di cui al 2° comma dell'articolo precedente) nonché le chiamate in-bound non identificate e quelle out-bound relative a "UBI On-line"; durante tali conversazioni è possibile attivare la registrazione su richiesta del cliente e/o dell'operatore; la richiesta deve essere effettuata prima della registrazione e ribadita anche dopo l'attivazione.

FIRST - CISL

Il sistema a disposizione degli operatori evidenzia (in tutti i casi salvo che per le chiamate relative alle Filiali per le quali la registrazione è attivabile solo dall'operatore) la registrazione attraverso l'apposito segnale luminoso.

2. Il personale interessato deve essere debitamente informato in merito alle attività sottoposte a registrazione e - nei casi di registrazione continua - deve avere a disposizione presso ciascuna unità organizzativa anche un adeguato numero di apparecchi telefonici non soggetti a registrazione per l'effettuazione di conversazioni telefoniche relative ad attività e/o contenuto diversi da quelli indicati al comma precedente.

Art. 10
Conservazione delle registrazioni

1. La registrazione e la conservazione sono a cura degli appositi uffici di UBISS.
2. I tempi di conservazione delle registrazioni sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all'attività bancaria (attualmente la conservazione è prevista per due anni), nonché alle indicazioni contenute nei provvedimenti del garante della Privacy tempo per tempo adottati. La registrazione viene memorizzata su appositi supporti magnetici e cancellata automaticamente alla scadenza.
3. Compete alle funzioni di UBISS il monitoraggio dell'impianto di registrazione; non rientra nelle attività di controllo e/o monitoraggio il riascolto delle conversazioni intervenute.

Art. 11
Riascolto delle telefonate

1. Premesso che in tutti i casi i files contenenti le telefonate sono crittografati e immodificabili, qualora si rendesse necessario il riascolto della telefonata registrata, si procede con la presenza:
   - ✓ dell'operatore che ha effettuato o ricevuto la telefonata o, in sua assenza, di persona da lui delegata per iscritto;
   - ✓ della/le persona/e indicata dall'Azienda;
   - ✓ eventualmente, a discrezione dell'Azienda, anche dell'altra persona coinvolta nella contestazione/reclamo;
   - ✓ di un Rappresentante sindacale, qualora richiesto dal lavoratore interessato.
2. L'ascolto può avvenire solo attraverso apparecchiature client appositamente predisposte e configurate ed esclusivamente per motivi pertinenti al contenuto dell'operazione o dell'informazione contestata e su iniziativa:
   - ✓ dell'interessato - per il riascolto delle conversazioni dallo stesso effettuate - mediante richiesta al responsabile;
   - ✓ dell'Azienda a seguito di formalizzazione di contestazione, anche riveniente da clienti, controparti e/o Organismi di Vigilanza o altre Autorità competenti;
   - ✓ dell'Azienda per l'assolvimento delle funzioni di controllo interno previste da norme di legge e/o regolamentari.

FISAC - CGIL

Art. 12
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

1. I Rappresentanti sindacali - designati dalla Delegazione di Gruppo in ragione di un membro per ogni sigla che ha sottoscritto il presente Accordo - possono verificare che l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature e dei programmi avvenga secondo le finalità e le modalità pattuite.
2. Le verifiche sono effettuate durante l'orario di lavoro, senza intralciare il normale svolgimento delle attività, alla presenza di un incaricato aziendale.

X UNISIN

+ UGL

F.A.B.I.

FIRST - CISL

UILCA

3. Le Parti concordano inoltre che qualora, al fine di perseguire esigenze di tutela del patrimonio aziendale, si dovesse rendere necessaria la registrazione telefonica di altre attività o presso altre strutture, daranno preventivamente corso alle opportune verifiche congiunte.
4. UBI si impegna a comunicare contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo (convenzionalmente domiciliate presso i rispettivi Coordinatori delle Delegazioni di Gruppo), l'elenco delle unità organizzative dell'Area Finanza in cui è attivo il sistema indicato al punto "a" dell'articolo 9, nonché a fornire eventuali variazioni dello stesso.

Sezione 3
SISTEMI DI RILEVAZIONE DELL'ACCESSO A SEDI AZIENDALI

Art. 13
Finalità

1. L'adozione delle misure oggetto della presente Sezione è motivata dalla necessità di perseguire esclusivamente le seguenti finalità:
   - ✓ garantire la sicurezza dei dipendenti, evitando l'accesso di personale non identificato e non autorizzato presso i luoghi di lavoro;
   - ✓ garantire la riservatezza, l'integrità e la confidenzialità delle informazioni trattate nell'ambito del luogo di lavoro, in modalità cartacea o informatica;
   - ✓ adottare le misure tecniche che consentano un miglior governo del rischio connesso alla gestione delle emergenze, ivi compresa l'evacuazione dei locali e la rilevazione di personale presente nei locali medesimi in caso di sinistro;
   - ✓ garantire i controlli richiesti dal presidio dei rischi operativi aziendali, perseguendo politiche che garantiscano livelli di sicurezza adeguati e omogenei per il Gruppo.

Art. 14
Oggetto della rilevazione

1. L'attività in esame consiste nella rilevazione degli accessi fisici dei dipendenti agli stabili aziendali e/o ad alcune aree riservate all'interno degli stabili medesimi.
2. L'accesso avverrà mediante l'utilizzo di apposito badge personale e numerato, per mezzo del quale sarà possibile rilevare su apposito archivio di sistema - per ciascun accesso - la data, l'ora di transito nonché il numero del badge utilizzato, al fine di impedire accessi negli edifici da parte di persone non autorizzate.
3. La gestione del sistema sopra indicato per tutti gli aspetti tecnico/organizzativi e operativi fa capo alle competenti strutture di UBISS.

FISAC - CGIL

Art. 15
Estensione della rilevazione ad altri edifici/aree

1. Le Parti concordano che, qualora fosse individuata in futuro l'esigenza di estendere gli interventi di cui sopra anche ad altri edifici/aree con modalità invariate rispetto a quelle di cui trattasi, sarà automaticamente estesa a tali Unità la disciplina pattuita, previa comunicazione preventiva effettuata da parte del Gruppo o della Società interessata alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo (convenzionalmente domiciliate presso i rispettivi Coordinatori delle Delegazioni di Gruppo), ferme sempre restando le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

X UNISIN

FIRST - CISL

Art. 16
Utilizzo e caratteristiche del badge

1. L'utilizzo del badge in corrispondenza di tornelli è richiesto a tutto il personale per ogni ingresso e uscita dagli edifici/aree individuate e viene regolato con disposizioni aziendali.
2. Di norma, il badge assegnato ad ogni dipendente reca nome, cognome, foto identificativa, numero di tessera, marchio della Società di appartenenza, marchio del Gruppo UBI Banca.

Art. 17
Informazioni raccolte e conservazione dei dati

1. Sull'archivio del sistema è possibile rilevare per ciascuna transazione effettuata (accesso o tentativo di accesso ai singoli varchi) i seguenti dati: data e ora di transito, identificativo del varco, numero di badge utilizzato.
2. I server del sistema sono installati in un locale tecnico al quale può accedere il solo personale abilitato. Il software di gestione è protetto dalle misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.
3. I dati sono conservati per un tempo necessario e utile agli opportuni approfondimenti (non oltre 13 mesi, salvo motivate esigenze, quali indagini giudiziarie in corso, che saranno comunque portate all'attenzione delle RSA di competenza). Trascorso il periodo di conservazione i dati sono cancellati dall'hard disk del sistema in via definitiva e senza possibilità di recupero.

Art. 18
Livelli di accesso alle informazioni e attività consentite

1. Il sistema è configurato per consentire distinti livelli di autorizzazione in funzione dei diversi profili di operatività consentita:
   - ✓ per il livello più elevato - riservato all'operatività di "profili specialistici" (funzione nella quale sono inserite risorse circa 15 risorse identificate nell'ambito delle competenti strutture di UBISS, quali "amministratori" del sistema e/o gestori di sicurezza logica e fisica) - al personale abilitato e appositamente individuato, tramite specifica lettera e che può accedere al sistema solo previo inserimento della propria user-id e password;
   - ✓ per il secondo livello - riservato all'operatività di manutenzione tecnica del sistema - al personale, anche esterno all'azienda, sempre previa autorizzazione dell'azienda e sempre mediante inserimento della propria user-id e password; in questo caso non è prevista la possibilità di accesso ai dati storici di cui all'articolo precedente.

FISAC - CGIL

Art. 19
Accesso alle informazioni (dati storici)

1. L'accesso ai suddetti dati storici può avvenire nei seguenti casi:
   - ✓ verifiche periodiche sull'integrità dei dati e/o di eventuali tentativi di accesso non autorizzati ovvero di altre irregolarità nell'utilizzo del badge;
   - ✓ necessità di accertamenti o verifiche conseguenti a fatti illeciti accaduti nell'ambito degli stabili e denunciati alla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ovvero concernenti presunti comportamenti non conformi alla normativa aziendale sull'utilizzo del badge. L'Azienda informa tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, le OO.SS. in ordine agli accessi effettuati di cui al presente alinea.
2. Gli accessi ai dati storici di cui al precedente comma sono registrati informaticamente su appositi supporti, dei quali le Organizzazioni Sindacali possono chiedere visione.

UNISIN

FABI

FIRST - CISL

Sezione 4
ATTIVITÀ RELATIVE AL PROVVEDIMENTO N. 192/2011 DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Art. 20
Accordo 8 maggio 2014

1. In relazione al provvedimento n. 192 emanato in data 12 maggio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali avente ad oggetto "prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie", le Parti confermano la validità di quanto stabilito nel verbale di Accordo sottoscritto in data 8 maggio 2014, da intendersi qui come integralmente riportato e trascritto, in quanto conforme ai principi e alle previsioni del presente Accordo.

Sezione 5
STRUMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Art. 21
Finalità

1. L'adozione delle misure oggetto della presente Sezione è motivata dalla necessità di perseguire esclusivamente le seguenti finalità:
   - ✓ predisporre un presidio di sicurezza del patrimonio aziendale in grado di aumentare la capacità di rilevare le minacce persistenti e le frodi interne sui sistemi nei data center del Gruppo, così come per i sistemi in cloud, attraverso l'implementazione di un piano di adeguamento tecnologico e di processo in tema di cyber security;
   - ✓ adempiere a specifiche indicazioni e/o provvedimenti delle Autorità (indicazioni BCE, orientamenti EBA, normativa europea sui sistemi di pagamento e delle normative sul cloud computing).

Art. 22
Descrizione dello strumento adottato

1. Lo strumento di monitoraggio adottato - e illustrato alle OO.SS. - rileva e analizza le anomalie derivanti da un comportamento che si discosta dalla normale operatività e risulta non conforme alle policy di sicurezza aziendale.
2. Il rilevamento delle anomalie o delle minacce si svolge attraverso un tool di monitoraggio del traffico di rete, interno ed esterno all'azienda, in grado di effettuare, analizzare ed evidenziare modalità di utilizzo dei dispositivi ad essa connessi, permettendo l'identificazione di problemi, anomalie o minacce quando tali modalità evidenzino uno scostamento rispetto alla 'normalità' appresa.
3. Lo strumento è adottato in modo uniforme per tutte le Aziende del Gruppo.

Art. 23
Sistema di tracciamento

1. A seguito del rilevamento di un'anomalia, il sistema traccia con modalità automatiche l'utenza interessata, unitamente a:
   - ✓ postazione di lavoro;
   - ✓ indirizzo ip;
   - ✓ orario;
   - ✓ data.

FISAC - CGIL

FIRST - CISL

2. Gli strumenti adottati sono installati, in modo passivo, all'interno della rete aziendale e ne analizzano i dati di traffico, attraverso l'analisi dei log del traffico di rete dall'esterno all'interno e viceversa.
3. L'analisi effettuata dal sistema non riguarda il contenuto trasmesso, ma solo le anomalie "comportamentali" nell'ambito del traffico di rete e/o servizio.
4. Tutti i dati e i log relativi alle anomalie riscontrate sono conservati per il tempo necessario e utile agli opportuni approfondimenti (non oltre 18 mesi, salvo eventuali diversi termini previsti da norme provenienti dalle competenti Autorità). In nessun caso, essi sono conservati per una durata eccedente il periodo di verifica.

Art. 24
Controlli delle anomalie

1. L'attività di verifica e controllo delle anomalie è demandata alle competenti strutture operative in ambito UBISS-Sicurezza Informatica. In particolare in occasione di rilevazione dell'anomalia da parte del sistema, le funzioni demandate al controllo possono eseguire un'analisi tecnica di dettaglio della problematica (es: individuazione delle postazioni di lavoro/server coinvolti, ecc.).
2. L'esecuzione di tale analisi è necessaria al fine di una preliminare verifica e viene condotta solo in caso di rilevamento di anomalie, per ridurre il rischio di frodi informatiche a danno dell'azienda e del dipendente.
3. I risultati delle analisi svolte vengono raccolti ed esaminati con lo scopo di gestire e implementare eventuali opportuni interventi di rientro, correzione e/o contrasto in merito alle problematiche rilevate, attraverso, ad esempio, l'implementazione di misure di sicurezza correttive (es: blocco dell'accesso al sito malevolo che ha causato l'infezione della rete aziendale).
4. Nel caso in cui l'analisi porti alla luce eventi anomali eventualmente riconducibili ad una utenza personale, le strutture di cui sopra si relazionano con le altre strutture competenti (ivi compresa quella di Risorse Umane), trasmettendo un report tecnico con le opportune evidenze sull'evento anomalo identificato.
5. La visualizzazione dell'utenza può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte di personale appartenente alla struttura di UBISS di cui al comma 1, nonché ovviamente nell'ambito delle necessità collegate all'attività delle Forze dell'Ordine, alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e all'attività istituzionale di controllo da parte di Audit, prevista da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale
6. Nel caso in cui si rendesse necessaria o anche solo opportuna la visualizzazione dell'utenza da cui è scaturita l'anomalia, verrà data tempestiva - e per quanto possibile preventiva – informazione alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo (convenzionalmente domiciliate presso i rispettivi Coordinatori delle Delegazioni di Gruppo).
7. Nel caso in cui dall'analisi di cui al comma precedente emergano profili di particolare gravità riconducibili all'attività di un dipendente, la struttura aziendale che ne viene a conoscenza informa con immediatezza UBI - Risorse Umane per le più opportune valutazioni. Nel caso in cui ne emergesse una rilevanza anche ai fini disciplinari, UBI – Risorse Umane ne darà avviso al Dipendente interessato affinché quest'ultimo possa richiedere la presa visione dei dati, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale alla quale il lavoratore interessato risulti iscritto o alla quale conferisca eventualmente mandato.

FISAC CGIL

FIRST - CISL

Sezione 6
ULTERIORI STRUMENTI

Art. 25
Finalità

1. L'adozione e l'utilizzo dei diversi sistemi informatici - hardware e software - che comportano il ricorso a procedure di identificazione e/o abilitazione all'accesso e consentono l'individuazione dell'operatore che abbia effettuato le singole operazioni e transazioni sono finalizzati all'esercizio delle attività assegnate.

Art. 26
Strumenti di lavoro

1. Fermo quanto disposto al precedente articolo, le Parti si danno atto in particolare che rientrano nella definizione di "strumenti di lavoro" tutte le procedure software utilizzate direttamente dai dipendenti nell'ambito delle proprie attività operative.
2. Vi rientrano altresì i dispositivi hardware messi a disposizione dall'azienda per lo svolgimento delle anzidette attività (personal computer, tablet, connect cards, cellulari/smartphone, fotocopiatrici/stampanti, telefoni fissi senza registrazione).
3. L'eventuale rilevazione dei dati effettuata dall'azienda mediante gli impianti e le tecnologie di telecomunicazione messi a disposizione del personale ha esclusivamente fini statistici, di documentazione dei costi e dei dati di traffico/utilizzo, nonché di sicurezza.
4. Eventuali nuovi strumenti non espressamente regolati dal presente articolo e dai quali possa derivare la rilevazione di dati relativi ai dipendenti dovranno necessariamente rispondere ai principi generali del presente Accordo e saranno oggetto di comunicazione alle OO.SS, ove possibile preventivamente e comunque entro il termine di 20 giorni.
5. Le Parti convengono che non rientrano fra gli "strumenti di lavoro" ai fini del presente Accordo eventuali impianti di geolocalizzazione (GPS) o di radiorilevazione, la cui eventuale installazione sulle autovetture aziendali e la relativa gestione è effettuata esclusivamente da operatore terzo, esterno all'Azienda, e i relativi dati non sono nella disponibilità dell'Azienda medesima, né vengono in alcun caso forniti all'Azienda dall'operatore terzo.

FISAC - CGIL

Sezione 7
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

FISAC-CGIL

Art. 27
Adeguata informazione

1. Richiamato quanto previsto dal 3° comma dell'art. 4 Legge 300/1970, le Parti convengono che le specifiche informazioni riguardanti tali strumenti lavorativi siano comunicate anche alle Organizzazioni Sindacali.
2. Per l'attuazione dell'adeguata informazione di cui al comma precedente il Gruppo ricorrerà ad un puntuale aggiornamento delle policy, anche alla luce delle eventuali novità normative e utilizzerà i canali informativi ordinariamente riservati alle evidenze di maggiore rilievo (come ad esempio il portale intranet aziendale) per comunicare in modo tempestivo con tutto il personale e per rendere le informative di Legge.

FIRST - CISL

Art. 28
Incontri di verifica

1. A richiesta delle Parti si darà luogo – entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza - ad incontri di verifica, a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni del presente Accordo. Nell'ambito di tali incontri l'Azienda metterà a disposizione idonei documenti ed evidenze, ivi compresi dati relativi a eventuali provvedimenti disciplinari assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2, che saranno forniti in forma anonima e aggregata per ambito territoriale e tipologia (dolo o colpa grave).
2. In merito alle specifiche verifiche sull'installazione e/o sulla operatività degli strumenti disciplinati dalle singole sezioni dell'Accordo, in assenza di RSA competenti, la Delegazione di Gruppo comunicherà con lettera alla Azienda i nominativi degli incaricati per ogni sigla sindacale firmataria del presente accordo.

Art. 29
Accordi sindacali già sottoscritti

1. Il presente Accordo, salvo quanto eventualmente previsto in singole norme, abroga e sostituisce integralmente i precedenti Accordi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI Banca Spa

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL.CA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB